

REPUBBLICA ITALIANA  
**BOLLETTINO UFFICIALE**  
 DELLA  
**REGIONE VENETA**

Parti I, II e III

VENEZIA, 20 AGOSTO 1979

Si pubblica d'ordinario  
 con frequenza settimanale

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE - VENEZIA (CA' BALBI) - TEL. 707700

**PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** canone annuo indivisibile L. 5.000 - Decorrenza abbonamento 1 gennaio - 31 dicembre - Le copie di numeri arretrati verranno spedite a coloro che avranno effettuato il versamento del canone entro il 31 marzo - Un fascicolo L. 150 - Arretrato L. 300 - All'Estero prezzi raddoppiati.

**MODALITA' PER LE INSERZIONI:** le richieste di « inserzioni » vanno indirizzate alla DIREZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Veneta - GIUNTA REGIONALE - VENEZIA - Il testo da pubblicare deve essere dattiloscritto su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, su carta uso bollo e deve essere altresì corredato dell'attestazione di versamento in c.c.p. per l'importo pari al costo dell'inserzione - Questo viene determinato come segue: L. 1.000 per il titolo in grassetto - L. 300 per ogni riga (o frazione di riga) del testo.

Non si dà corso alle inserzioni prive della ricevuta o dell'attestazione del versamento.  
 Il canone degli abbonamenti ed il costo delle inserzioni devono essere versati esclusivamente sul c.c.p. n. 10259307 intestato a: REGIONE VENETO Abbonamenti e inserzioni B.U.R. - Servizio di Tesoreria - 30122 VENEZIA, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento - Il Bollettino dell'anno in corso è in vendita presso: Libreria Benetta Sivio, Piazza dei Martiri, 37 - Belluno - Libreria Draghi-Randi, Via Cavour, 17/19 - Padova - Cartolibreria Ferrari Carlo, Via Cavour, 42 - Rovigo - Libreria Canova, Calmaggione, 31 - Treviso - Libreria Goldoni, Calle dei Fabbri, 4742 - Venezia - Libreria Giuridica, Via Della Costa, 5 - Verona - Libreria Galla Giovanni, Corso A. Palladio, 41 - Vicenza - Il Bollettino Ufficiale delle annate precedenti è in vendita presso l'Amministrazione - Palazzo Balbi - Venezia.

**AVVERTENZE:** il « Bollettino Ufficiale della Regione Veneta » si pubblica in Venezia ed è suddiviso in tre parti: nella Parte Prima sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; nella Parte Seconda suddivisa in Sezione Prima e Sezione Seconda sono pubblicati: in Sezione Prima - integralmente, in sunto o per indicazioni sommarie - tutti i decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale e dei delegati, nella Sezione Seconda le deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale la cui pubblicazione è disposta da leggi regionali o dagli stessi organi che le hanno adottate; nella Parte Terza sono pubblicati gli annunci, le disposizioni, gli avvisi e i concorsi. Per i concorsi dovrà essere seguita l'AVVERTENZA indicata in Parte Terza.

S O M M A R I O

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1979, n. 15.

Regolamento per la gestione del fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola zootecnica e lattiero-casearia istituita con la legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9. pag. 1

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1979, n. 15.

Regolamento per la gestione del fondo di intervento a sostegno della cooperazione agricola zootecnica e lattiero-casearia istituita con la legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9.

Il Consiglio Regionale ha approvato  
 Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

il seguente regolamento:

Art. 1

Il presente regolamento reca norme per la gestione del Fondo di Intervento a sostegno della Cooperazione Agricola Zootecnica e Lattiero-Casearia istituito con la legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, che nel presente regolamento viene indicata col termine « legge regionale ».

Art. 2

L'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto gestisce il fondo istituito dalla legge regionale nell'ambito delle abilitazioni di cui alla legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, e secondo le modalità e i criteri dettati dal presente regolamento e nel rispetto delle procedure contabili vigenti per l'Ente.

Art. 3

Il fondo è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale di L. 3 miliardi stanziati dalla citata legge regionale;
- b) da ulteriori stanziamenti che potranno essere fissati dalla legge del bilancio della Regione;
- c) da contributi da parte degli organismi che beneficieranno del fondo medesimo.

Art. 4

I benefici di cui alla legge regionale possono essere concessi a favore di cooperative agricole, ivi compresi i consor-

zi cooperativi, costituiti a norma di legge - art. 2511 e seguenti c.c.; e leggi speciali e come tali iscritte nell'apposito registro prefettizio -, che gestiscono impianti di lavorazione trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici.

Le provvidenze di cui alla legge regionale possono essere concesse agli organismi cooperativi operanti nel settore agricolo, considerato in tutte le sue componenti produttive.

In via prioritaria saranno favoriti gli organismi operanti nel settore zootecnico e lattiero-caseario.

Il Consiglio di Amministrazione dell'E.S.A.V., sulla scorta delle disponibilità del fondo, di volta in volta accertate, individua i soggetti beneficiari e le priorità tenendo conto delle indicazioni emergenti dal Programma Regionale di Sviluppo e da eventuali piani di settore formulati dall'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto e approvati dalla Regione.

#### Art. 5

Presupposto per la concessione dei benefici di cui alla legge regionale è l'esistenza di uno stato di difficoltà di natura economica e strutturale dell'organismo interessato.

Lo scopo dell'intervento è quello di far conseguire all'organismo che si trovi nella condizione sopra indicata, la economicità della gestione attraverso interventi di riequilibrio economico collegati alla realizzazione di piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale che abbiano il parere favorevole dell'E.S.A.V.

#### Art. 6

Gli interventi previsti dal presente regolamento saranno attuati mediante erogazione, in una o più soluzioni, di contributi a favore dell'organismo richiedente.

Le relative modalità saranno definite in apposite convenzioni, approvate volta per volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, in sede di assunzione dei singoli provvedimenti consiliari che deliberano l'intervento economico, in utilizzazione del fondo.

L'ammontare del contributo verrà determinato mediante parametrizzazione sul conto economico dell'esercizio precedente a quello nel quale è stato chiesto l'intervento, tenendo tuttavia conto degli obiettivi del piano adottato.

L'erogazione del contributo sarà comunque condizionata alla graduale attuazione da parte dell'organismo richiedente dei provvedimenti dal medesimo assunti per la realizzazione del piano adottato dall'Ente.

I provvedimenti deliberativi adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente saranno sottoposti, a norma di quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 9 marzo 1977, n. 27, all'approvazione della Giunta regionale.

#### Art. 7

Nelle convenzioni di cui al precedente art. 6, assunte dall'organismo richiedente — previa delibera dell'organo statutariamente competente —, l'organismo stesso assumerà l'impegno di concorrere alla ricostituzione del fondo di

cui alla legge regionale mediante il versamento di un contributo annuale, determinato in un importo fisso per ogni unità di prodotto conferito dai soci, con un minimo annuale complessivo pari almeno alla ventesima parte del contributo ricevuto.

I contributi da versare al fondo da parte degli organismi beneficiari non potranno superare nel loro insieme l'ammontare del contributo erogato dal fondo stesso.

Nelle convenzioni succitate dovrà essere prevista la facoltà per l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto di effettuare controlli sulla effettiva utilizzazione e destinazione del contributo erogato, sull'attuazione del piano di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale adottato dall'Ente e sull'andamento gestionale dell'organismo beneficiario.

#### Art. 8

In sede di redazione della relazione annuale, di cui all'art. 3 della legge regionale 2 febbraio 1979, n. 9, l'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto segnalerà i casi di inadempienza all'organo sopraindicato per i provvedimenti conseguenti.

Tenuto conto delle finalità della legge regionale, la mancata attuazione, in tutto o in parte, del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per responsabilità riferita all'organismo richiedente, impedirà l'erogazione del contributo anche se deliberato.

Qualora l'organismo interessato non effettui il versamento previsto dal precedente art. 7 nei termini e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al medesimo articolo, l'Ente potrà esigere la restituzione del contributo erogato, nell'intero suo ammontare, trattenendo però definitivamente la decima parte dei contributi nel frattempo versati al fondo dall'organismo beneficiario.

Analogo diritto spetta all'Ente ogni qualvolta accerti che il contributo erogato dal fondo non sia stato utilizzato per gli scopi originariamente previsti.

#### Art. 9

L'Ente di Sviluppo Agricolo del Veneto, nell'ambito della formulazione del proprio bilancio consuntivo di esercizio, predisporrà relazione illustrativa in ordine agli interventi effettuati in attuazione della legge regionale e del presente regolamento, evidenziando l'entità della disponibilità residua del fondo e la necessità di eventuali incrementi in relazione ad ulteriori interventi che si prevede di attuare.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Dato a Venezia, addì 17 agosto 1979

Tomelleri